



## **Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 40 del 14/03/2013**

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE UFFICIO PROGRAMMAZIONE POLITICHE ENERGETICHE VIA E VAS 15 febbraio 2013, n.36

D.lgs. 152/2006 e s.m.i. - Procedura di verifica di assoggettabilità a Valutazione Ambientale Strategica del Piano di Lottizzazione per il Comparto C del Piano Regolatore Generale di Alezio (LE). Autorità procedente: Comune di Alezio.

L'anno 2013 addì 15 del mese di Febbraio in Modugno, nella sede del Servizio Ecologia, la Dirigente dell'Ufficio Programmazione Politiche Energetiche, VIA e VAS, Ing. Caterina Dibionto, sulla scorta dell'istruttoria espletata dal predetto Ufficio, ha adottato il seguente provvedimento.

### **Premessa**

Con nota prot. n. 6240 del 19/06/2012, acquisita al prot. del Servizio Regionale Ecologia (di seguito, SER) con n. 5000 del 26/06/2012, il Servizio Regionale Urbanistica - scrivendo per conoscenza al Comune di Alezio e al Servizio Regionale Assetto del Territorio (Ufficio Attuazione Pianificazione Paesaggistica) - ricostruiva l'iter amministrativo del Piano di Lottizzazione (PdL) relativo al Comparto C del Piano Regolatore Generale (PRG) di Alezio, trasferendo allo scrivente, la documentazione tecnico-amministrativa afferente al medesimo PdL (esclusivamente su supporto cartaceo).

Con nota prot. SER n. 5470 del 06/07/2012, lo scrivente (in qualità di autorità competente per la VAS), faceva seguito alla predetta comunicazione del Servizio Regionale Urbanistica (cui scriveva per conoscenza), invitando il Comune di Alezio, in quanto autorità procedente, a voler presentare formale istanza di assoggettabilità a VAS del PdL in oggetto (allegando la pertinente documentazione anche su supporto informatico), ai sensi del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale) e s.m.i.

Con nota prot. n. 7480 del 20/07/2012, acquisita al prot. SER n. 6179 del 30/07/2012, il Comune di Alezio presentava istanza di verifica di assoggettabilità a VAS del PdL di cui trattasi, allegando la documentazione richiesta, anche su supporto informatico. In esito a tale integrazione, la documentazione tecnico-amministrativa cumulativamente acquisita agli atti dello scrivente risultava così composta:

- Corrispondenza intercorsa fra il Comune di Alezio e il Servizio Regionale Urbanistica;
- Deliberazione del Consiglio Comunale (DCC) di Alezio n. 27 del 16/07/2010, recante adozione del PdL, e relativi allegati;
- Parere di compatibilità geomorfologica ai sensi dell'art. 89 del d.p.r. 380/2001 e s.m.i. (nota prot. del Servizio Regionale Lavori Pubblici, Ufficio di Coordinamento Strutture Tecniche Provinciali di BR/TA/LE n. 19671 del 24/03/2011);
- Nota prot. dell'Autorità di Bacino della Puglia n. 13710 dell'01/12/2011;
- TAV. 1 "Stralci - Aerofotogrammetrico, P.R.G., catastale, rilievo celerimetrico";

- TAV. 2 “Stato dei luoghi”;
- TAV. 3 “Planimetria generale con zonizzazione; Standard edilizi - Aree da cedere”;
- TAV. 4 “Sagoma di massimo ingombro e distacco dai confini”;
- TAV. 5 “Individuazione dei lotti e unità minime di intervento”;
- TAV. 6 “Planivolumetria, Studi compositivi e tipologici”;
- TAV. 7 “Sovrapposizioni Catastali”;
- Progetto preliminare (Progetto redatto ai sensi dell’art.18-19-20-21-22-23-24 del d.p.r. n. 554 del 21/12/1999)
- TAV. 8.1 “Viabilità e Parcheggi - profili e sezione tipo”;
- TAV. 8.2 “Planimetria generale e particolari rete idrica”;
- TAV. 8.3 “Planimetria generale e particolari rete fognatura nera”;
- TAV. 8.4 “Planimetria generale e particolari rete fognatura bianca”;
- TAV. 8.5 “Planimetria generale e particolari rete gas”;
- TAV. 8.6 “Planimetria generale e reti - particolari rete elettrica e pubblica illuminazione”;
- TAV. 8.7 “Relazione Tecnica Impianti”;
- TAV. 8.8 “Studio di fattibilità ambientale”;
- TAV. 8.9 “Indagini geologiche, idrogeologiche e archeologiche preliminari”;
- TAV. 8.10 “Prime indicazioni e disposizioni per la redazione per la stesura dei piani di sicurezza”;
- TAV. 8.11 “Calcolo sommario di spesa”;
- TAV. 8.12 “Opere di urbanizzazione secondaria”;
- TAV. 8.13 “Opere di urbanizzazione secondaria - calcolo sommario di spesa”;
- ALL. A “Relazione illustrativa e finanziaria”;
- ALL. B “Norme tecniche di attuazione; elenco ditte, tabella unità minime d’intervento e standard edilizi”;
- ALL. C “Schema di Convenzione”;
- ALL. D “P.U.T.T. - Piano Urbanistico Territoriale Tematico”;
- ALL. E “Documentazione fotografica”;
- ALL. F “Elenco ditte”;
- Studio geo-idro-morfologico e sismico;
- Relazione agro-eco paesaggistica, volta ad accertare le condizioni per l’applicabilità della legge regionale 4 giugno 2007, n. 14 “Tutela e valorizzazione del paesaggio degli ulivi monumentali della Puglia”;
- Verifica di Assoggettabilità a VAS (corrispondente al Rapporto Ambientale Preliminare di cui all’art. 12 del d.lgs. 152/2006, di seguito abbreviato in RAP).

Si precisa che la documentazione di cui ai primi 4 punti del precedente elenco risulta trasmessa esclusivamente su supporto cartaceo.

Con nota prot. SER n. 6863 del 31/08/2012, questo Ufficio provvedeva ad avviare la consultazione dei seguenti soggetti competenti in materia ambientale, comunicando agli stessi le modalità di accesso al RAP (pubblicato nell’area riservata del Portale Ambientale della Regione Puglia):

- Regione Puglia - Servizio Assetto del Territorio, Ufficio Attuazione Pianificazione Paesaggistica; Servizio Urbanistica; Servizio Reti e Infrastrutture per la Mobilità; Servizio Tutela delle Acque; Servizio Ciclo dei Rifiuti e Bonifiche; Servizio Lavori Pubblici, Ufficio Struttura Tecnica Provinciale (ex Genio Civile) di Lecce;
- Agenzia Regionale per la Prevenzione e la Protezione dell’Ambiente della Puglia (ARPA);
- Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici della Puglia;
- Soprintendenza per i Beni Archeologici della Puglia;
- Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici per le Province di Lecce, Brindisi e Taranto;
- Autorità di Bacino della Puglia (AdBP);
- Provincia di Lecce - Settore Lavori Pubblici e Mobilità; Settore Territorio, Ambiente e Programmazione Strategica;

- Azienda Sanitaria Locale (ASL) di Lecce.

La predetta nota era inviata anche al Comune di Alezio, invitato in qualità di autorità procedente a comunicare tempestivamente eventuali integrazioni all'elenco dei soggetti competenti in materia ambientale, nonché a trasmettere proprie osservazioni e controdeduzioni in merito a quanto sarebbe stato rappresentato dai medesimi soggetti.

Con nota prot. n. 131568 del 13/09/2012, acquisita al prot. SER n. 7510 del 19/09/2012 e inviata per conoscenza al Comune di Alezio, l'ASL di Lecce, per quanto di competenza, affermava di non ritenere che "l'attuazione di quanto previsto nel Piano in esame comporti impatti sfavorevoli significativi sulla salute delle persone".

Con nota prot. n. 11535 del 28/09/2012, acquisita al prot. SER n. 8443 del 17/10/2012 (e inviata per competenza anche al Comune di Alezio), l'AdBP faceva presente che "dall'analisi del Rapporto Ambientale Preliminare non risultano aree interessate da vincoli PAI".

Con nota prot. n. 3601 del 04/10/2012, acquisita al prot. SER n. 8417 del 17/10/2012, il Servizio Regionale Reti e Infrastrutture per la Mobilità riferiva che "gli interventi previsti non presentano interferenze con atti di programmazione/pianificazione di competenza del Servizio scrivente".

Con note prot. n. 5560 del 03/12/2012 (acquisita al prot. SER n. 10689 del 20/05/2012) e n. 651 del 07/02/2013 (acquisita al prot. SER n. 1408 dell'08/02/2013), inviate entrambe per conoscenza al Comune di Alezio, il Servizio Regionale Tutela delle Acque rendeva un articolato parere, sottolineando in particolare che:

- in merito al quadro vincolistico, la zona interessata dal PdL ricade interamente in "aree soggette a tutela quali-quantitativa così come individuate dal Piano di Tutela delle Acque (PTA) della Regione Puglia, e gli interventi in tale ambito sono pertanto soggetti alle misure volte a garantire un consumo idrico sostenibile contenute nella sezione 2.12 dell'Allegato 14 al PTA, e aventi ad oggetto le modalità di rilascio o rinnovo di concessioni per il prelievo di acque dolci di falda o di acque marine di invasione continentale, anche in relazione alle quote di attestazione dei pozzi, alla portata massima emungibile e al recapito finale delle acque;

- relativamente al trattamento dei reflui, rilevata l'assenza nel RAP di informazioni adeguate al riguardo, si richiama la normativa statale e regionale vigente - con particolare riferimento al Regolamento Regionale n. 26/2011, ove non fosse possibile l'allacciamento alla rete fognaria cittadina;

- con riferimento al trattamento delle acque meteoriche, si sottolinea che "il Rapporto Ambientale Preliminare non fornisce elementi sufficienti a verificare il rispetto della normativa vigente", alla quale pertanto si rimanda (Linee Guida del PTA recanti "Disciplina delle acque meteoriche di dilavamento e di prima pioggia"; Decreto del Commissario Delegato n. 282 del 21/11/2003; Appendice A1 al Piano Direttore - Decreto del Commissario Delegato n. 191 del 16/06/2002);

- per quanto concerne le politiche di risparmio idrico e di eventuale riuso, appare necessario integrare il RAP con un'adeguata analisi della quantità di risorsa idrica necessaria, nei diversi periodi dell'anno, al mantenimento delle aree verdi previste nel PdL, indicando le fonti di approvvigionamento (ivi incluse le ipotesi di riuso di acque meteoriche e/o reflue).

Con nota prot. n. 12896 del 20/12/2012, acquisita al prot. SER n. 630 del 25/01/2013, il Comune di Alezio inoltrava una comunicazione a firma dei proponenti privati e dei progettisti del PdL, con la quale se ne sosteneva la coerenza con le indicazioni e le prescrizioni di cui al predetto parere del Servizio Regionale Tutela delle Acque, fornendo ulteriori elementi conoscitivi in merito alle opere finalizzate al trattamento e al riuso delle acque meteoriche.

Considerato che:

- il Comune di Alezio è dotato di PRG, approvato in via definitiva con Deliberazione della Giunta Regionale (DGR) n. 180 dell'11/03/2003, pubblicata sul BURP n. 41 del 16/04/2003;

- il PRG di Alezio non è stato sottoposto a VAS;

- il PRG trova attuazione (per la maggior parte) attraverso strumenti urbanistici esecutivi, fra i quali i

PdL, la cui formazione è disciplinata dagli artt. da 19 a 21 della legge regionale 31 maggio 1980, n. 56, come precisato agli artt. da 25-27 della medesima legge;

- il PdL relativo al Comparto C, elaborato per il settore della “pianificazione territoriale o della destinazione dei suoli”, ricade nell’ambito di applicazione della VAS ai sensi dell’art. 6, comma 3-bis del d.lgs. 152/2006, in virtù del quale si dispone lo svolgimento della preventiva verifica di assoggettabilità a VAS;

- poiché il PRG di Alezio, di cui il PdL in oggetto costituisce strumento attuativo, non è stato sottoposto alla procedura di VAS, non ricorrono le condizioni né per l’esclusione dalla VAS prevista dal decreto legge 13 maggio 2011, n. 70 (convertito con modificazioni dalla legge 12 luglio 2011, n. 106), né per la semplificazione disposta all’art. 12, comma 6 del d.lgs. 152/2006. Di conseguenza, il PdL è stato opportunamente sottoposto a verifica di assoggettabilità a VAS ai sensi dell’art. 12 del d.lgs. 152/2006.

Preso atto che:

- con nota prot. del Servizio Regionale Lavori Pubblici (Ufficio di Coordinamento Strutture Tecniche Provinciali di BR/TA/LE) n. 19671 del 24/03/2011, è stato reso il parere di compatibilità geomorfologica ai sensi dell’art. 89 del decreto del Presidente della Repubblica n. 380/2001, favorevole con la prescrizione che “in considerazione che il sito d’intervento ricade in territorio con presenza di falda acquifera superficiale, che siano adottate tutte le soluzioni tecniche necessarie per evitare allagamenti e il deterioramento delle strutture interrato”;

- con DGR n. 2999 del 27/12/2012, è stato rilasciato il parere paesaggistico (favorevole con prescrizioni) sul PdL relativo al comparto C del PRG di Alezio, ai sensi dell’art. 5.03 delle norme tecniche di attuazione (NTA) del Piano Urbanistico Territoriale Tematico/Paesaggio (PUTT/P), approvato con DGR n. 1748 del 15 Dicembre 2000.

Nell’ambito del procedimento di verifica di assoggettabilità a VAS cui il presente provvedimento si riferisce:

- l’autorità procedente è il Comune di Alezio;

- l’autorità competente è l’Ufficio Programmazione Politiche Energetiche, VIA e VAS, incardinato nel Servizio Ecologia dell’Assessorato alla Qualità dell’Ambiente della Regione Puglia (come stabilito dalla Circolare n. 1/2008 emanata con DGR n. 981 del 13/06/2008);

- l’amministrazione preposta all’approvazione definitiva è il Comune di Alezio, ai sensi dell’art. 21 della legge regionale 31 maggio 1980, n. 56, in ragione del rinvio operato all’art. 27 della medesima legge.

Espletate le procedure di rito e valutati gli atti tecnico-amministrativi, anche alla luce dei pareri resi dai soggetti competenti in materia ambientale, si procede nelle sezioni seguenti ad illustrare le risultanze istruttorie della verifica di assoggettabilità a VAS del PdL per il Comparto C del PRG di Alezio, sulla base dei criteri previsti nell’Allegato I alla parte seconda del d.lgs. 152/2006.

#### 1. Caratteristiche del Piano di lottizzazione per il Comparto C del PRG di Alezio

Oggetto della presente verifica di assoggettabilità a VAS è il PdL relativo al Comparto C del PRG di Alezio, adottato con DCC di Alezio n. 27 del 16/07/2010. L’area interessata dal PdL è localizzata al margine nord-orientale del centro abitato, lungo l’asse viario di Via Mariana Albina che prosegue in direzione di Sannicola. Il comparto C interessa una superficie di circa 1,3 ha, per una volumetria di progetto pari a circa 13.354 m<sup>3</sup>, in ragione di un indice di fabbricabilità territoriale di 1 m<sup>3</sup>/m<sup>2</sup>. Una superficie complessiva di 2.250 m<sup>2</sup> risulta destinata a servizi, con una dotazione di standard urbanistici corrispondente (calcolata in riferimento ai 111 abitanti insediabili) di circa 23 m<sup>2</sup> per abitante. La Tab. 1 riassume i principali parametri urbanistico-edilizi del PdL, in confronto alle corrispondenti previsioni del PRG.

Per quanto concerne l’assetto planovolumetrico si prevede:

1. la realizzazione di tre corpi di fabbrica (di due piani sul piano seminterrato) con tipologia di tipo

estensivo (edifici isolati o a schiera) per un numero complessivo di lotti pari a 27, disposti parallelamente alla viabilità esistente;

2. una fascia della profondità di 20 m, prospiciente alla via Mariana Albina, da destinare a verde privato previa demolizione di un fabbricato rurale esistente;

3. una zona da destinare a verde pubblico ubicata in contiguità al Parco pubblico attrezzato "Don Tonino Bello", ad ovest (RAP, p. 8);

4. la realizzazione di nuova viabilità a servizio della residenza secondo l'impianto urbanistico previsto dal PRG (Tav. 10 "Stralci: aerofotogrammetrico, PRG, catastale, rilievo celerimetrico"). La sezione tipo avrà una larghezza complessiva di 10 m, comprensiva di un marciapiede per ogni lato della larghezza di 1,5 m.

Per quanto concerne le opere di urbanizzazione primaria, le reti idriche e fognanti interesseranno la viabilità esistente e di nuovo impianto, mentre per la rete elettrica saranno realizzate due cabine di trasformazione poste a Nord e Sud del comparto.

Il PdL per il comparto C persegue l'obiettivo di assicurare il "completamento della maglia urbana caratterizzata dall'asse viario esistente di via Mariana Albina" (RAP, pp. 10-11). Si osserva che il comparto C si colloca sul tratto più prossimale del bordo di un nucleo rurale periurbano integro, delimitato dalla predetta strada, dal viale del cimitero e da un tratto di viabilità rurale, all'interno del quale il PRG insedia unicamente (oltre al comparto oggetto di valutazione) un parco pubblico attrezzato.

Il PdL costituisce il quadro di riferimento per i progetti di costruzione degli edifici ivi previsti e delle relative opere di urbanizzazione primaria e secondaria. Il PdL non ha alcuna influenza diretta su altri piani o programmi, mentre le interferenze con gli strumenti di governo del territorio e dell'ambiente sono in larga misura già determinate dalle scelte operate nel PRG, di cui il PdL costituisce strumento attuativo.

Il PdL è pertinente all'integrazione di una molteplicità di considerazioni ambientali al fine di promuovere lo sviluppo sostenibile, ad esempio ma non esclusivamente, nel campo del consumo di suolo, dell'efficienza energetica, della gestione dei rifiuti, della tutela delle acque, della qualità dell'ambiente urbano, e della salvaguardia del patrimonio storico-architettonico. Fra le normative in materia ambientale di matrice comunitaria la cui attuazione è influenzata in modo rilevante dalla pianificazione urbanistica (di cui il PdL costituisce l'ultimo stadio attuativo), si segnalano la Strategia Tematica sull'Ambiente Urbano (COM/2005/0718 def); la Direttiva Quadro sulle Acque (2000/60/CE); la Direttiva Quadro sulla Qualità dell'Aria (2008/50/CE) la Direttiva Quadro sui Rifiuti (2008/98/CE), e la Direttiva sulla Prestazione Energetica nell'Edilizia (2010/31/UE).

## 2. Caratteristiche delle aree interessate dal Piano di lottizzazione per il comparto C del PRG di Alezio

L'attività istruttoria svolta a partire dai contenuti del RAP, ed integrata anche sulla base dei pareri resi dai soggetti competenti in materia ambientale, ha evidenziato le sensibilità ambientali illustrate nei paragrafi seguenti. Laddove pertinente, le informazioni relative all'area direttamente interessata dalla variante e al contesto territoriale in cui si inserisce, sono state integrate con riferimento all'intero territorio comunale, limitatamente agli aspetti che afferiscono ai possibili fenomeni cumulativi. Ciò al fine di tenere debitamente conto del "diverso livello di sensibilità ambientale delle aree interessate" nella decisione in merito all'assoggettabilità a VAS, come previsto all'art. 5, comma 1, lettera m-bis, e all'art. 6, comma 3 del d.lgs. 152/2006.

L'area interessata dal PdL per il comparto C del PRG di Alezio è localizzata al margine nord-orientale del centro abitato, risulta sub-pianeggiante e si estende per circa 1,3 ha ad una quota di circa 58 m s.l.m. (RAP, p. 11). Il sito in cui si inserisce l'area rappresenta il lembo settentrionale di una corona di matrice agricola (caratterizzato in prevalenza da uliveti e seminativi semplici in aree non irrigue) che circonda il centro urbano di Alezio, intrecciandosi in tutte le direzioni ad eccezione di quella occidentale con una rete di vigneti che risulta più fitta nella fascia del territorio comunale di Sannicola prossima al confine con Alezio. All'interno dell'area interessata dal comparto - in base alla classificazione della Carta

tematica dell'uso del suolo (CTUS) incorporata nel Sistema Informativo Territoriale della Regione Puglia (e derivata dalle ortofoto realizzate a partire dal volo aereo 2006-2007) - gli usi del suolo sono riconducibili quasi esclusivamente agli uliveti, tranne nella fascia settentrionale in cui si rilevano seminativi semplici in aree non irrigue. Si rilevano altresì alberi di agrumi al contorno (RAP, p. 10).

Per quanto riguarda gli aspetti geologici, idrogeologici e geomorfologici, non si segnalano emergenze censite nella Carta Idrogeomorfologica (redatta dall'AdBP in ottemperanza ai compiti attribuiti dalla convenzione approvata con DGR n. 1792/2007), la quale descrive la litologia come "Rocce prevalentemente arenitiche (arenarie e sabbie)". L'intero territorio comunale è classificato come Zona 4, quella a più bassa pericolosità sismica, ai sensi dell'OPCM n. 3274/2003 e della DGR n. 153 del 2 marzo 2004. Nell'area interessata dal comparto C, il suolo di fondazione rientra nella categoria "C", la litologia è caratterizzata da depositi di sabbia o di ghiaia mediamente addensate (ovvero di argilla di media consistenza), mentre la categoria topografica è classificata come T1-pianeggiante ("Studio geo-idro-morfologico e sismico", p. 38). Tuttavia, "non si esclude la presenza di sacche di terra rossa, che in questo caso rappresenta un problema alla stabilità delle pareti, necessitando quindi di opere di contenimento" (ibid., p. 27). Come chiarito dall'AdBP (nota prot. n. 11535 del 28/09/2012, acquisita al prot. SER n. 8443 del 17/10/2012), il PdL non riguarda aree interessate da vincoli del Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico (PAI), approvato con Delibera del Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino della Puglia n. 39 del 30/11/2005. Per quanto si evince dallo "Studio geo-idro-morfologico e sismico" (p. 38) "la natura morfologica dell'area, la presenza di terreni permeabili per porosità, fanno sì che l'area ... non è interessata da alluvionamento o dissesto idrogeologico"; di conseguenza "l'area della lottizzazione può essere considerata in sicurezza idraulica" (RAP, p. 8).

In merito al patrimonio culturale, l'area interessata dal PdL è interamente compresa:

- in un ampio Ambito Territoriale Esteso (ATE) "D - di valore relativo" che si estende su gran parte del territorio comunale di Alezio, così come individuato nel PUTT/P;
- in un'area sottoposta a vincolo paesaggistico ai sensi della legge 1497/1939 in virtù di una Dichiarazione di interesse pubblico ex art. 134 del d.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 (decreto dell'08/06/1973), secondo la quale la zona "... ha notevole interesse pubblico perché rappresenta un quadro panoramico di non comune bellezza. Si tratta infatti di una ampia vallata di circa 40 chilometri, dolcemente degradante nei comuni circoscrivibili, ricca di punti di vista accessibili al pubblico dai quali si godono le libere e suggestive visioni dell'alternarsi del verde degli uliveti con quello dei vigneti".

Lo stato dei luoghi è caratterizzato dai segni persistenti delle coltivazioni agrarie legnose - con particolare riferimento a tre filari di ulivi ad ovest del comparto, e ad altri due (meno definiti) che da est si sviluppano in direzione nord-ovest, i quali incorniciano un'area caratterizzata essenzialmente dalla presenza di un agrumeto. In effetti, nel parere paesaggistico reso ai sensi dell'art. 5.03 delle NTA del PUTT/P (con DGR n. 2999 del 27/12/2012), oltre a rilevare le predette formazioni botanico-vegetazionali, si sottolineano la "significativa valenza paesaggistica" e "la natura rurale dei luoghi, che assumono maggiore valenza paesaggistica in quanto residui di ruralità in zona periurbana, localizzati in un'area di margine lungo una viabilità di tipo provinciale che sembra segnare una netta separazione fra area urbana e campagna circostante". Si osserva inoltre che l'area, pur non essendo direttamente interessata da alcuna segnalazione della Carta dei Beni Culturali elaborata nell'ambito del processo di formazione del nuovo Piano Paesaggistico Territoriale Regionale (PPTR, la cui proposta è stata approvata con DGR n. 1 dell'11/01/2010), si trova in posizione baricentrica rispetto ad un articolato sistema definito ad ovest dalle due propaggini della città moderna (ispessite intorno ai principali assi viari in direzione di Sannicola e della stazione ferroviaria), e nelle altre direzioni da un insieme di complessi residenziali-produttivi - il Casino in località Cava (allo stato di rudere), il Casino Renna (parzialmente degradato), il Casino Rocci Cerasoli (con l'annessa cappella) e il Casino Astuto - tutti ascrivibili ad un periodo compreso fra l'Età moderna (XVI-XVIII secolo) e l'Età contemporanea (XIX-XX secolo). Infine, per inquadrare il territorio comunale nella visione elaborata dal PPTR, esso ricade nell'Ambito Paesaggistico 11 "Salento delle Serre", e in particolare nella Figura Territoriale 11.1 "Il

paesaggio delle Serre Ioniche”, dove il “complesso mosaico rurale è sotto una notevole pressione da parte della crescente dispersione insediativa”, e la cui riproducibilità appare garantita “impedendo le saldature urbane fra le reti di città, limitando e orientando l’espansione delle maggiori periferie urbane e l’occupazione degli spazi interclusi della campagna urbanizzata”, anche attraverso “la tutela e la valorizzazione dei sistemi di ville, masserie, casini, pagghiare, muri a secco” (Proposta di PPTR, Elaborato 5 “Schede degli ambiti paesaggistici: Ambito 11, il Salento delle Serre”, p. 31).

Non si riscontrano valori naturalistici significativi (con specifico riferimento ai diversi istituti di tutela della natura di livello comunitario, nazionale e regionale), mentre una valenza ecologica diffusa può essere associata agli “incolti” cui appare riconducibile la porzione di suolo al margine nord-orientale del comparto, nonché alla piccola area (esterna al comparto) al di là della provinciale che collega Alezio a Sannicola, classificata nella CTUS come “aree a pascolo naturale e praterie”. L’intero territorio comunale si presenta particolarmente povero di elementi di naturalità, inserendosi in un’area vasta in cui i nodi della rete ecologica si attestano quasi esclusivamente lungo le coste e la connettività ecologica è assicurata nelle zone interne prevalentemente da aree frammentate a pascolo naturale e praterie, da lembi di boschi di conifere o latifoglie, o da corridoi che si impostano sugli elementi (anche residuali) del reticolo idrografico.

Con riferimento alla tutela delle acque e alla gestione del servizio idrico integrato, sono presenti una falda superficiale (a circa 6 m dal piano di campagna) e un acquifero profondo (a circa 73 m), contenuto nei Calcari di Altamura e sostenuto alla base dalle acque marine (Studio geo-idro-morfologico e sismico, p. 35). L’area interessata dal comparto, che afferisce all’Acquifero del Salento, è sottoposta a “tutela quali-quantitativa” dal PTA, definitivamente approvato con Deliberazione del Consiglio della Regione Puglia n. 230 del 20/10/2009. Lo stato dei servizi idrici nel territorio di Alezio è riassunto dai dati sui volumi per tipo di servizio forniti dal gestore (Acquedotto Pugliese S.p.A.) e pubblicati nel rapporto IPRES “La Puglia in cifre 2009” (p. 84): i consumi idrici annui totali ammontano a circa 322.000 m<sup>3</sup> (58 m<sup>3</sup>/abitante), con volumi quasi uguali (circa 325.000 m<sup>3</sup>) che risultano raccolti dalla rete fognaria e depurati. I reflui raccolti nel territorio comunale di Alezio afferiscono all’impianto di trattamento a servizio dell’agglomerato “Gallipoli” (comprendente anche i comuni di Tuglie e Sannicola, oltre a numerose frazioni e località), la cui potenzialità è di circa 80.000 abitanti equivalenti (AE), a fronte di un carico generato totale di circa 74.000 AE (PTA, All. 4.1.5 “Individuazione e perimetrazione degli agglomerati urbani provincia di Lecce”, p. 49). Allo stato di fatto, il recapito è il Mare Jonio, e il livello di trattamento secondario, mentre nello scenario definito nel PTA i limiti allo scarico sono quelli di cui alla Tabella 1. Fra le proposte del PTA per raggiungere gli obiettivi di qualità, si prevede di recuperare circa 2.800.000 m<sup>3</sup>/anno a scopi irrigui (Allegato 14.1 al PTA, p. 12).

Fra le ulteriori considerazioni generali - riferite all’intero territorio comunale di Alezio - che si ritengono utili a valutare il contributo del PdL ad eventuali criticità sistemiche, è opportuno segnalare quanto segue.

- Il territorio comunale, che si estende per circa 16,5 km<sup>2</sup> ed è popolato da 5.500 abitanti circa, presenta un’urbanizzazione relativamente compatta e limitati fenomeni di dispersione insediativa.
- La qualità dell’aria può essere considerata buona, in quanto Alezio ricade nelle zone D di mantenimento (nelle quali non si rilevano criticità né in riferimento al traffico veicolare, né in ragione della presenza di impianti produttivi soggetti ad Autorizzazione Integrata Ambientale ai sensi del d.lgs. 152/2006), così come identificate nel Piano Regionale di Qualità dell’Aria (di cui al regolamento regionale 6/2008). Assumendo a riferimento le rilevazioni effettuate dalle centraline della rete regionale di monitoraggio della qualità dell’aria prossime all’area in oggetto (localizzate due in territorio di Galatina e una a Maglie, ad una distanza di circa 15-20 km), si deduce una qualità dell’aria buona e l’assenza di giorni di superamento dei limiti di legge nell’anno in corso. Si osserva che Alezio è compreso nella Zona di Pianura, in base alla classificazione operata con DGR n. 2979 del 29 dicembre 2011, ai sensi dell’art. 4 del d.lgs. 155/2010, ai fini della valutazione della qualità dell’aria.
- A fronte di una produzione di rifiuti nel 2011 di circa 37 kg/ab/mese, la percentuale di raccolta

differenziata si attestava intorno al 12% (dati comunicati dai Comuni secondo quanto previsto dalla legge regionale 3 agosto 2007, n. 25, e pubblicati sul sito: [www.rifiutiebonifica.puglia.it](http://www.rifiutiebonifica.puglia.it)), un dato inferiore a quello che si registra mediamente nella Provincia di Lecce.

- I consumi elettrici nel territorio comunale possono essere stimati a partire dai dati sulla vendita di energia elettrica effettuata dall'ENEL nell'anno 2005 (IPRES "La Puglia in cifre 2006", p. 440), in base ai quali i consumi totali ad Alezio sfioravano gli 11 GWh, addebitabili per un 60% circa ad usi domestici, mentre fra quelli produttivi prevaleva il terziario (circa 3,5 GWh).

### 3. Caratteristiche degli impatti potenziali sull'ambiente derivanti dall'attuazione del Piano di lottizzazione per il comparto C del PRG di Alezio

Alla luce delle possibili interferenze fra le previsioni insediative (descritte nella Sezione 1) e le sensibilità ambientali nell'area interessata (approfondite nella Sezione 2), si procede all'analisi dei possibili impatti sull'ambiente del PdL in oggetto. A tal fine, si ritiene opportuno presentare alcune considerazioni preliminari:

- il PdL attua le previsioni dello strumento urbanistico generale vigente, in virtù delle quali appaiono confermati il consolidamento di una forma urbana relativamente compatta e la prevenzione dei fenomeni di dispersione insediativa nella matrice agricola che caratterizza la maggior parte del territorio comunale, sebbene il comparto C prefiguri l'estensione del tessuto urbano in un nucleo rurale quasi del tutto integro;

- il limitato incremento della pressione antropica derivante dalla nuova urbanizzazione determinata dal PdL può essere stimato in base all'area direttamente interessata (circa 1,3 ha), alla volumetria edificabile (circa 13.000 m<sup>3</sup>) e agli abitanti insediabili (111).

Il RAP analizza i possibili impatti sull'ambiente in modo estremamente sintetico e in termini esclusivamente qualitativi, anticipando alcune misure di prevenzione, mitigazione e compensazione:

- le possibili alterazioni del deflusso superficiale delle acque meteoriche, che sono ritenute trascurabili in ragione delle previste opere di regimazione delle acque superficiali e di trattamento e riuso delle acque meteoriche, unitamente al mantenimento di un elevato livello di permeabilità del suolo, assicurato dalla limitata percentuale della superficie coperta (circa il 13,6 % della superficie territoriale - ma la superficie che risulterà impermeabilizzata sarà più ampia dovendosi considerare anche la viabilità, le aree per parcheggi e parte delle aree a servizi), nonché "dalla valorizzazione degli spazi a verde e l'uso di sistemi di pavimentazione idonei" (RAP pp. 8-9);

- la trasformazione del sistema botanico-vegetazionale, con particolare riferimento alle colture agrarie legnose richiamate in precedenza, riguardo alle quali si afferma che gli alberi di ulivo che ricadono all'interno dell'area servizi "... saranno mantenuti nel loro sito attuale e la loro presenza caratterizzerà la stessa area a servizi di uso pubblico" (RAP, p. 9), mentre per le altre essenze arboree, in particolare alberi di agrumi, "si provvederà al loro mantenimento o alla ripiantumazione nelle aree a verde" (ibid.), mettendo altresì a dimora "essenze mediterranee all'interno degli spazi liberi del comparto" (RAP, p. 14);

- la qualità dell'ambiente urbano, in merito alla quale si ritiene che "gli impatti sul sistema della viabilità e l'aumento del traffico veicolare, data l'entità degli interventi prodotti, non possano apportare incrementi significativi dell'inquinamento atmosferico ed acustico" e che la realizzazione degli interventi previsti nel PdL non inneschino un "deterioramento della qualità dell'aria" (RAP, p. 10), mentre i residenti nel tessuto urbano consolidato prospiciente il comparto C potranno beneficiare dei servizi ivi previsti (ibid.).

In merito alla presenza di alberi di ulivo, nella Relazione agro-eco paesaggistica (pp. 5, 7) sono censiti 38 soggetti ma "nessuno di questi alberi risulta avere caratteristiche tali per il riconoscimento della monumentalità ai sensi dell'art. 2 della L.R. 14/2007, sia per l'aspetto dendrometrico (diametro uguale o superiore a 100 cm) che per particolari morfologie".

Ad integrazione di quanto sostenuto nel RAP (p. 15) secondo il quale "non ci si debba attendere impatti sensibili sull'assetto ambientale comunale e comunque impatti maggiori rispetto alle previsioni



dell'attuale Piano Regolatore Generale vigente”, si ritengono possibili impatti sull'ambiente (sia positivi, sia negativi), derivanti dall'attuazione del PdL in oggetto, con particolare riguardo ai seguenti aspetti:

1. patrimonio culturale, in termini di qualità diffusa del contesto territoriale di inserimento del comparto (oggetto di specifiche tutele a livello regionale e statale, come definite in precedenza), nonché degli specifici impatti individuati nel parere paesaggistico (già reso con DGR n. 2999 del 27/12/2012), secondo il quale “la consistenza delle opere previste dalla lottizzazione in oggetto inevitabilmente comporta la modifica dell'assetto botanico-vegetazionale esistente con espianti di alberature di ulivo ... nonché delle altre essenze presenti, quali l'agrumeto, modificando significativamente i luoghi e interrompendo il rapporto di continuità naturalistico-ambientale con le aree agricole adiacenti”;
2. gestione ambientale sostenibile, relativamente all'uso delle risorse e ai flussi di materia ed energia che attraversano il sistema economico (art. 34, comma 7 del d.lgs. 152/2006), con particolare riferimento all'incremento dei consumi idrici, alla gestione dei rifiuti e all'efficienza energetica e nell'uso dei materiali nelle attività edilizie;
3. qualità dell'ambiente urbano, per quanto concerne
  - a. clima acustico, anche in considerazione del fatto che non risulta agli atti la classificazione acustica del territorio comunale, ai sensi della legge 26 ottobre 1995, n. 447
  - b. mobilità sostenibile
  - c. dotazione di aree destinate a verde pubblico;
4. assetto territoriale, con particolare riferimento
  - a. alla sostanziale conferma di una forma compatta di insediamento, ma anche al rischio di espansione urbana nel contesto di inserimento del comparto, un nucleo rurale periurbano pressoché integro
  - b. all'aumento delle superfici impermeabilizzate;
  - c. alle condizioni di sicurezza degli edifici e delle strutture in progetto;
5. ciclo delle acque, in termini di smaltimento dei reflui, trattamento delle acque meteoriche, e tutela quali-quantitativa dell'acquifero.

In sintesi, si può ritenere che i possibili impatti ambientali dovuti alle scelte di pianificazione operate nel PdL per il comparto C del PRG di Alezio, anche alla luce dei fenomeni cumulativi derivanti dall'attuazione delle ulteriori previsioni insediative del PRG (con particolare riguardo al contesto territoriale in cui si inserisce il comparto in oggetto) siano riconducibili a condizioni di sostenibilità attraverso la previsione di adeguate misure di prevenzione, mitigazione e compensazione.

Alla luce delle motivazioni sopra esposte, sulla base degli elementi contenuti nella documentazione presentata e tenuto conto dei contributi resi dai soggetti competenti in materia ambientale, nonché delle osservazioni e controdeduzioni presentate dall'autorità procedente, si ritiene che il “Piano di Lottizzazione per il comparto C del Piano Regolatore Generale di Alezio” non comporti impatti significativi sull'ambiente, inteso come sistema di relazioni fra i fattori antropici, naturalistici, chimico-fisici, climatici, paesaggistici, architettonici, culturali, agricoli ed economici (art. 5, comma 1, lettera c del d.lgs. 152/2006) e debba pertanto essere escluso dalla procedura di valutazione ambientale strategica di cui agli articoli da 13 a 18 del medesimo decreto, fermo restando il rispetto della normativa ambientale pertinente e a condizione che siano rispettate le seguenti prescrizioni, integrando gli elaborati scritto-grafici presentati, anteriormente alla data di approvazione del piano.

In merito alle modalità di integrazione delle misure di prevenzione, mitigazione e compensazione, si modifichino gli elaborati del PdL al fine di recepire tutte le indicazioni del RAP, nonché le prescrizioni di cui al presente provvedimento direttamente afferenti all'impianto normativo del piano.

In merito agli impatti sul patrimonio culturale:

- si proceda alla rimodulazione delle previsioni insediative complessive, con particolare riguardo alle disposizioni plano-volumetriche, coerentemente con il parere paesaggistico reso con DGR n. 2999 del 27 dicembre 2012, al fine di salvaguardare la “significativa valenza paesaggistica” e “la natura rurale dei

luoghi” del sito di inserimento;

- si preservi la natura rurale del contesto di inserimento del comparto C, rafforzandone la funzione di campagna periurbana, salvaguardando la produttività delle aree agricole esistenti (ivi incluse quelle inglobate nelle aree destinate a verde pubblico) e le relative caratteristiche botanico-vegetazionali e storico-testimoniali, e garantendo l’accessibilità e la connettività fra i tessuti urbani consolidati del margine urbano e l’articolato sistema di beni culturali diffusi (descritto nella Sezione 2).

In merito al clima acustico:

- si determinino le condizioni per il rispetto dei livelli prestazionali della classe omogenea di appartenenza delle aree - esplicitando il riferimento al vigente strumento di classificazione acustica ai sensi della legge regionale 12 febbraio 2002, n. 3, ovvero ai pertinenti limiti di cui all’art. 6, comma 1, del d.p.c.m. 01/03/1991 (vigenti nelle more dell’approvazione della predetta classificazione);
- si produca una valutazione previsionale del clima acustico ai sensi dell’art. 8, comma 3 della legge 447/1995), in riferimento alle aree interessate dalla realizzazione di nuovi insediamenti residenziali (lettera b, comma 2 dell’art. 8 della predetta legge), e si provveda all’eventuale necessità di adottare misure di risanamento acustico.

Coerentemente con gli indirizzi vigenti in materia di tutela quali-quantitativa delle acque, con particolare riferimento alle “aree soggette a tutela quali-quantitativa”, così come individuati nei pareri del Servizio Regionale Tutela delle Acque richiamati in premessa:

- si applichino le misure volte a garantire un consumo idrico sostenibile contenute nella sezione 2.12 dell’Allegato 14 al PTA;
- si assicuri il rispetto della disciplina statale e regionale in materia di scarichi in pubblica fognatura, con riferimento alla necessità di convogliare le acque meteoriche non soggette a recupero e riutilizzo nella rete separata per le acque bianche, laddove esistente, e attenendosi comunque alla normativa nazionale e regionale in materia;
- si elabori un’adeguata analisi della quantità di risorsa idrica necessaria, nei diversi periodi dell’anno, al mantenimento delle aree adibite a verde pubblico e privato, indicando le fonti di approvvigionamento;
- si persegua il recupero e il riutilizzo delle acque meteoriche, in primo luogo di quelle provenienti dalle coperture, almeno per l’irrigazione degli spazi verdi pubblici e privati o per altri usi non potabili - per esempio attraverso la realizzazione di apposite cisterne di raccolta dell’acqua piovana, della relativa rete di distribuzione con adeguati sistemi di filtraggio e dei conseguenti punti di presa per il successivo riutilizzo, da ubicarsi preferibilmente al di sotto dei parcheggi o delle aree verdi.
- si verifichi, in collaborazione con il Servizio Regionale Tutela delle Acque, l’Autorità Idrica Pugliese e il gestore del servizio idrico integrato (Acquedotto Pugliese S.p.A.), la sostenibilità delle previsioni di incremento del carico insediativo, anche alla luce dello stato di attuazione dei pertinenti atti regionali di programmazione e pianificazione.

In merito agli aspetti geologici, idrogeologici e geomorfologici:

- si recepiscano integralmente le raccomandazioni contenute nello “Studio geo-idro-morfologico e sismico”;
- in particolare, si disciplinino nelle norme tecniche di attuazione del PdL le modalità e la tempistica della verifica della presenza di sacche di terra rossa e delle conseguentemente necessarie opere di contenimento;
- si adottino tutte le cautele atte a salvaguardare le erigende costruzioni ed in particolare le fondazioni e le parti interrato dall’influenza della falda acquifera superficiale, come prescritto nel parere di compatibilità geomorfologica reso con nota prot. del Servizio Regionale Lavori Pubblici (Ufficio di Coordinamento Strutture Tecniche Provinciali di BR/TA/LE) n. 19671 del 24/03/2011.
- si garantisca il rispetto della normativa vigente in materia di utilizzazione delle terre e rocce da scavo.

Nella progettazione e realizzazione delle aree destinate a verde pubblico e privato:

- siano salvaguardate le alberature esistenti - coerentemente con le prescrizioni del parere paesaggistico reso con DGR n. 2999 del 27 dicembre 2012 - facendo salva la ripiantumazione, laddove sia consentito l'espianto degli individui vegetali esistenti, avendo cura di scegliere il periodo migliore per tale operazione e garantendo le cure necessarie per la fase immediatamente successiva al reimpianto;
- qualora gli interventi realizzabili ai sensi del PdL prevedano l'espianto di alberi di ulivo, si faccia riferimento alla disciplina prevista dalla legge 144/1951 e dalla DGR n. 7310/1989, che prescrive un parere preventivo da parte degli Uffici Provinciali per l'Agricoltura - nel caso si tratti di ulivi monumentali (tutelati ai sensi della L.R. 14/2007 e s.m.i.) la documentazione definita dalla DGR n. 707/2008 andrà inviata contestualmente alla Commissione tecnica per la tutela degli alberi monumentali, presso questo Servizio;
- l'effettiva presenza di ulivi monumentali dovrà essere accertata anteriormente all'approvazione del PdL attraverso l'integrazione della "Relazione agro-eco paesaggistica" allegata all'istanza con gli approfondimenti inerenti all'eventuale
- valore storico-antropologico per citazione o rappresentazione in documenti o rappresentazioni iconiche-storiche
- riconosciuto valore simbolico attribuito dalla comunità locale
- (nel caso di alberi con diametro compreso tra i centimetri 70 e 100) forma scultorea del tronco - forma spiralata, alveolare, cavata, portamento a bandiera, presenza di formazioni mammellonari;
- si utilizzino nei nuovi interventi di piantumazione specie vegetali autoctone (ai sensi del d.lgs. 10 novembre 2003, n. 386), prevedendo nelle NTA del PdL il numero, le essenze e le dimensioni delle piante da porre a dimora.

Si prevedano azioni per la promozione della mobilità sostenibile all'interno del comparto, introducendo percorsi pedonali e ciclabili e garantendone la continuità funzionale, e promuovendo al contempo misure integrative per lo sviluppo dell'intermodalità e delle connessioni con le altre aree del centro abitato.

Si persegua il contenimento dell'impermeabilizzazione dei suoli, minimizzando il rapporto di copertura e promuovendo la realizzazione di pavimentazioni semipermeabili nelle aree pedonali e in quelle destinate a parcheggio, anche attraverso l'utilizzo di elementi prefabbricati di calcestruzzo inerbiti, o di altro materiale che garantisca la stessa permeabilità alle acque meteoriche (ad es. pietra calcarea a giunto aperto, ghiaino).

Si promuova l'edilizia sostenibile, coerentemente con i principi di cui alla legge regionale 10 giugno 2008, n. 13 "Norme per l'abitare sostenibile", assumendo a riferimento per l'apparato normativo e d'indirizzo del PdL il Protocollo Itaca Puglia residenziale 2011.

Si caratterizzino le aree per la raccolta dei rifiuti all'interno del comparto al fine di renderle facilmente accessibili e dimensionate in funzione della produzione e della composizione media per frazione di rifiuti (parte organica, carta, plastica, vetro, parte indifferenziata).

Si integri il Rapporto Ambientale Preliminare, come modificato alla luce delle presenti prescrizioni, negli elaborati del PdL da sottoporre alla definitiva approvazione.

Si illustri, nell'atto definitivo di approvazione del PdL, le modalità di recepimento delle prescrizioni contenute nel presente provvedimento.

Si raccomanda il rispetto di tutte le distanze regolamentari da emergenze idrogeologiche, naturalistiche, storiche e paesaggistiche e l'acquisizione dei relativi pareri e/o autorizzazioni di competenza.

Il presente provvedimento:

- è adottato ai sensi della normativa vigente al momento dell'avvio del relativo procedimento, come disposto all'art. 21, comma 1, della legge regionale 14 dicembre 2012, n. 44, "Disciplina regionale in materia di valutazione ambientale strategica" pubblicata sul BURP n. 183 del 18/12/2012;
- è relativo alla sola verifica di assoggettabilità a VAS del "Piano di Lottizzazione per il Comparto C del

Piano Regolatore Generale di Alezio”;

- fa salve tutte le ulteriori prescrizioni, integrazioni o modificazioni introdotte nel corso del procedimento di approvazione del piano in oggetto dagli enti preposti ai controlli di compatibilità di cui alla normativa nazionale e regionale vigente, con particolare riferimento alla tutela del paesaggio e del governo del territorio, purché con lo stesso compatibili;
- non esonera l'autorità procedente dalla acquisizione di ogni altro parere e/o autorizzazione per norma previsti, ivi compresi i pareri di cui alla legge regionale 12 aprile 2001, n. 11 e s.m.i. e al d.lgs. 152/2006 in materia di Valutazione di Impatto Ambientale, qualora ne ricorrano le condizioni per l'applicazione;
- è altresì subordinato alla verifica della legittimità delle procedure amministrative messe in atto.

Vista la legge regionale 4 febbraio 1997, n. 7 “Norme in materia di organizzazione dell' amministrazione regionale”;

vista la DGR n. 3261 del 28/07/98 con la quale sono state emanate direttive per la separazione delle attività di direzione politica da quelle di gestione amministrativa;

visto il DPGR n. 161 del 22/02/2008, con cui è stato adottato l'atto di alta organizzazione della Presidenza e della Giunta della Regione Puglia che ha provveduto a ridefinire le strutture amministrative susseguenti al processo riorganizzativo “Gaia” (Aree di Coordinamento - Servizi - Uffici);

visto l'art. 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69 “Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività nonché in materia di processo civile”, che prevede l'obbligo di sostituire la pubblicazione tradizionale all'Albo ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;

visto l'art. 18 del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati personali” in merito ai principi applicabili ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici;

visti gli artt. 14 e 16 del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165 “Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”;

visto il d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 “Norme in materia ambientale”;

richiamato il paragrafo 4 della Circolare n. 1/2008 del Settore Ecologia di cui alla DGR n. 981 del 13/06/2008;

vista la determinazione n. 99 del 21/05/2012 con cui il Dirigente del Servizio Ecologia, ai sensi dell'art. 45 della l.r. 10/2007, ha delegato le proprie funzioni al Dirigente dell'Ufficio Programmazione Politiche energetiche, VIA e VAS nonché le competenze relative alla valutazione di incidenza;

visto l'art. 21, comma 1, della legge regionale 14 dicembre 2012, n. 44 “Disciplina regionale in materia di valutazione ambientale strategica”.

Verifica ai sensi del d.lgs. 196/2003 e s.m.i.

#### Garanzia della riservatezza

La pubblicazione dell'atto all'albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 e s.m.i. in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela della riservatezza dei cittadini, tenuto conto di quanto disposto dal d.lgs. 196/2003 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente Regolamento Regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.

Ai fini della pubblicazione legale, l'atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari, ovvero il riferimento a dati sensibili. Qualora tali dati fossero indispensabili per l'adozione dell'atto, essi sono trasferiti in documenti separati esplicitamente richiamati.

“COPERTURA FINANZIARIA AI SENSI DELLA L.R. 28/2001 e s.m.i.”

Il presente provvedimento non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dallo stesso non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.

Tutto ciò premesso, la Dirigente dell'Ufficio Programmazione Politiche Energetiche, VIA e VAS

#### DETERMINA

- di escludere il “Piano di Lottizzazione per il Comparto C del Piano Regolatore Generale di Alezio” dalla procedura di valutazione ambientale strategica di cui agli articoli da 13 a 18 del d.lgs. 152/2006 e s.m.i., per tutte le motivazioni espresse in narrativa e a condizione che si rispettino le prescrizioni indicate in precedenza, intendendo sia le motivazioni sia le prescrizioni qui integralmente richiamate;
- di notificare il presente provvedimento, a cura dell'Ufficio Programmazione Politiche Energetiche, VIA e VAS, all'autorità procedente - Comune di Alezio;
- di far pubblicare il presente provvedimento sul BURP e sul Portale Ambientale dell'Assessorato Regionale alla Qualità dell'Ambiente;
- di dichiarare il presente provvedimento esecutivo;
- di trasmettere copia conforme del presente provvedimento al Servizio Segreteria della Giunta Regionale.

Avverso la presente determinazione gli interessati, ai sensi dell'art. 3 comma 4 della L. 241/90 e s.m.i. possono proporre (nei termini di legge dalla notifica dell'atto) ricorso giurisdizionale amministrativo o, in alternativa, ricorso straordinario ex d.p.r. 1199/1971.

La Dirigente dell'Ufficio Programmazione  
Politiche Energetiche, VIA e VAS  
Ing. C. Dibitonto

---